

Legge 21 luglio 1965, n. 903 -

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

TITOLO I

RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I

Pensione sociale e fondo sociale

Art. 1

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla L. 3 gennaio 1960, n. 5, dalla L. 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1_ gennaio 1965. La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art. 2

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il Fondo sociale è inizialmente alimentato:

a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente in via anticipata, nelle seguenti misure : lire 307000 milioni per l'anno 1965; lire 350000 milioni per l'anno 1966; lire 350000 milioni per l'anno 1967; lire 350000 milioni per l'anno 1968; lire 350000 milioni per l'anno 1969;

b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della L. 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'art. 16 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della L. 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'art. 19 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Tale importo al netto della somma di lire 80000 milioni già erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'art. 2, lettera a), della L. 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di: lire 19730 milioni nell'anno 1965; lire 119270 milioni nell'anno 1966; lire 80000 milioni nell'anno 1967; lire 57000 milioni nell'anno 1968; lire 45000 milioni nell'anno 1969;

c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'art. 1, lettera d), del D.L. 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella L. 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'art. 38 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124;

d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il

finanziamento del Fondo stesso: 5,56% per l'anno 1965; 6,61% per l'anno 1966; 7,28% per l'anno 1967; 7,28% per l'anno 1968; 7,28% per l'anno 1969;

e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e della L. 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2% delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;

i) dai proventi di un'aliquota pari al 10% delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

Il quinto comma dell'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogato.

Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale.

Art. 4

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313230 con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1201 (23000 milioni); n. 1208 (4000 milioni); n. 1211 (178000 milioni); n. 1212 (88500 milioni); n. 1213 (8000 milioni); n. 1226 (11730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.

Art. 5

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente art. 3, lettera d) dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-1969.

Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente art. 3 fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con Dpr, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e

con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera h) del precedente art. 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6

Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell'art. 29 della L. 9 gennaio 1963, n. 9 lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario di lire 411715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data. Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di: lire 20000 milioni nell'esercizio 1967; lire 43000 milioni nell'esercizio 1968; lire 55000 milioni nell'esercizio 1969; lire 125000 milioni nell'esercizio 1970; lire 125000 milioni nell'esercizio 1971; lire 43715 milioni nell'esercizio 1972

Art. 7

In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'art. 3, sono abrogate dalla data del 1_ gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

- 1) L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 16, 2_ comma, art. 17, 6_ comma, ed art. 34, ultimo comma; L. 26 novembre 1955, n. 1125, art. 2;
- 2) L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 16, 3_ comma, L. 20 febbraio 1958, n. 55, art. 13, 2_ e 3_ comma; L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 19;
- 3) L. 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 11; L. 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 16 e 17;
- 4) L. 12 agosto 1962, n. 1339, art. 6;
- 5) L. 13 marzo 1958, n. 250, art. 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gli oneri a carico dello Stato, di cui all'art. 59, lettere a) e c), del Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 35, primo comma, del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli oneri a carico dello Stato di cui agli artt. 7, 8 9 e 13 della L. 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.